

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3572

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DUJANY, CAPPELLI, FERRARI SILVESTRO, VISCARDI,  
FERRARI MARTE**

*Presentata il 21 luglio 1982*

**Aumento ed estensione alle regioni del contributo previsto dalla legge 5 marzo 1961, n. 212, a favore dei comuni e delle province insigniti di decorazioni di medaglie d'oro e al valor militare**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il contributo previsto dalla legge 5 marzo 1961, n. 212, deve essere aggiornato ed esteso alle regioni oltre che ai comuni e alle province.

Crediamo sia inutile ricordare i nomi e la storia dei comuni, delle province e delle regioni rimasti a testimonianza delle tragedie della guerra e del valore della pace, e l'associazione che riunisce le comunità locali che hanno sostenuto la

difesa della libertà e della dignità umana.

Trattasi, con questa proposta di legge, di adeguare i contributi a favore dei comuni e delle province, di estenderli alle regioni, in relazione al nuovo ordinamento costituzionale, per affermare i valori culturali su cui riposa la nostra Costituzione e favorire la formazione civile e culturale ispirata ai valori morali della resistenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dei comuni e delle province o regioni decorati di medaglia d'oro al valore militare, già determinato in lire 60.000 con legge 5 marzo 1961, n. 212, viene elevato a lire 12.000.000 l'anno. Per i comuni decorati di medaglia d'argento, il contributo è elevato da lire 18.750 a lire 3.000.000. Per i comuni decorati di medaglia di bronzo e croce di guerra, il contributo è elevato, rispettivamente, da lire 7.500 e lire 5.000 a lire 500.000 annue.

Il contributo ha decorrenza dal 1982.

## ART. 2.

È attribuito all'ACD (Associazione nazionale tra i comuni, le province e le regioni decorati al valor militare) un contributo annuo di lire 30.000.000.

## ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio 1982-1983 con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro al capitolo 6856 e riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle corrispondenti variazioni di bilancio.